

ACCADEMIA MAESTRI DELLO SPORT

“ Giulio Onesti”

STATUTO

INDICE

- Art. 1 Costituzione, sede e durata
- Art. 2 Finalità e scopi
- Art. 3 Attività strumentali ed accessorie
- Art. 4 Obblighi
- Art. 5 Soci
- Art. 6 Ammissione dei Soci
- Art. 7 Perdita della qualità di Socio
- Art. 8 Il Presidente Onorario
- Art. 9 Organi dell'Accademia
- Art.10 L'Assemblea
- Art.11 Il Presidente
- Art.12 Il Consiglio Direttivo
- Art.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.14 Il Collegio dei Probiviri
- Art.15 I Delegati Territoriali
- Art.16 La Consulta dei Delegati Territoriali
- Art.17 Organizzazione interna
- Art.18 Cariche sociali – Incompatibilità
- Art.19 Candidature
- Art.20 Patrimonio
- Art.21 Rendiconto
- Art.22 Scioglimento dell'Accademia
- Art.23 Disposizioni finali
- Art.24 Norma transitoria

Art. 1 – Costituzione, sede e durata.

1. E' costituita ai sensi del Codice Civile una Associazione culturale denominata *Accademia Maestri dello Sport – “Giulio Onesti ”*, con sede sociale in Roma.

Essa può aderire ad Istituzioni ed Organismi nazionali e/o internazionali, aventi finalità analoghe e/o omogenee alle proprie.

2. L'Associazione, di seguito indicata come Accademia, è costituita a tempo indeterminato; essa opera senza fini lucro e si impegna a vigilare che ciò non avvenga neanche in forma indiretta o mediante l'utilizzazione del proprio nome e/o del proprio marchio o del simbolo identificativo per attività che violino in qualunque modo tale principio.

Art. 2 - Finalità e Scopi.

1. L'Accademia Maestri dello Sport, avente carattere apolitico, svolge la propria attività nell'ambito delle iniziative culturali e sociali afferenti alla pratica dello Sport e delle attività ludico-motorie svolte in forma organizzata od individuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ed in tale contesto intende ;

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno conseguito il Diploma di *Maestro di Sport* presso la Scuola Centrale dello Sport del Coni ;

b) raccogliere e valorizzare le conoscenze, le esperienze e le competenze dei componenti l'Accademia per contribuire a migliorare le strategie e le attività rivolte allo Sport, da chiunque queste vengano svolte ;

c) rappresentare tale cultura in Italia e nel mondo .

2. L'Accademia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, intende contribuire attraverso proprie iniziative :

a) alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione e/o consulenza con soggetti pubblici e privati ;

b) alla raccolta ed elaborazione di conoscenze attinenti alla pratica sportiva, compresa quella riferita ai soggetti diversamente abili, al fine della sua migliore e più ampia diffusione, sviluppo e sostegno ;

c) alla promozione della coscienza sportiva, quale fattore positivo di crescita umana e sociale

d) all'aggiornamento professionale dei propri Soci ;

e) alla formazione, aggiornamento e specializzazione di operatori sportivi ;

f) alla promozione, allo svolgimento ed alla partecipazione a programmi di ricerca nei temi

attinenti allo Sport ;

g) allo sviluppo dell'Accademia anche mediante la individuazione di figure, profili e soggetti che possano dare continuità alle sue finalità in qualità di Soci ;

h) alla diffusione, con ogni utile mezzo di comunicazione, delle proprie attività ;

i) allo studio ed all'attuazione di iniziative utili alla promozione degli ideali olimpici o che concorrano a realizzare i fini di cui alle precedenti lettere .

3. Nel perseguimento dei propri scopi l'Accademia assume come riferimento i principi fondamentali contenuti nella Carta Olimpica del CIO.

Art. 3 - Attività strumentali ed accessorie

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, l'Accademia può svolgere in generale ogni attività consentita dalla Legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello Sport , tra cui partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti da persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva e della Organizzazione Sportiva Nazionale ed Internazionale.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Accademia potrà :

a) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati che siano ritenute opportune ed utili ;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice , comodataria, o comunque posseduti, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;

c) partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via strumentale ed accessoria, diretta od indiretta,

d) svolgere in via accessoria , strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ;

e) effettuare ogni attività sociale e culturale rivolta allo sviluppo della pratica sportiva, motoria ed artistica, nonché di attività del tempo libero a rilevanza sociale;

f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività nonché di studi specifici e consulenze;

g) partecipare a bandi pubblici per la raccolta di fondi o contributi da chiunque erogati.

Art. 4 - Obblighi

1. L' Accademia ed i suoi Soci si impegnano, accettando lo Statuto, ad adempiere a tutti gli obblighi in esso stabiliti.
2. I Soci, per la tutela dei loro diritti ed interessi, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Accademia si impegnano a rimettere le controversie stesse al Collegio dei Probiviri ed a rispettarne le decisioni assunte .

Art. 5 – Soci

1. I Soci dell' Accademia possono essere di Diritto, Ordinari, Benemeriti ed Onorari;
2. I Soci di Diritto sono tutti i Maestri dello Sport diplomati presso la Scuola Centrale dello Sport del CONI, salvo loro rinuncia ;
3. I Soci Ordinari si distinguono in :
 - Soci Fondatori: sono i Maestri dello Sport che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Accademia;
 - Soci Effettivi : sono i Soci di Diritto che sottoscrivono il tesseramento annuale dell'Associazione e quelle persone che per formazione culturale e qualificate esperienze acquisite nel settore dello Sport possono contribuire alle finalità della Accademia.
4. I Soci Benemeriti sono soggetti collettivi , pubblici o privati, che intendono supportare l'Accademia nel perseguimento delle finalità statutarie.
5. Soci Onorari : il Consiglio Direttivo dell'Accademia può concedere motu proprio la qualifica di Socio Onorario a quelle persone che hanno svolto attività altamente meritoria a livello nazionale o internazionale in favore della promozione della pratica sportiva e che si sono distinti per l'apporto scientifico professionale.
6. La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dall' Accademia ed a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.
7. L'elettorato attivo e passivo all'interno dell' Accademia è riservato ai soli Soci Ordinari.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

1. Nella domanda di ammissione il candidato Socio di cui ai punti 5.3 e 5.4, oltre al

versamento della quota di iscrizione all' Accademia deve dichiarare:

- di impegnarsi a rispettare lo Statuto e le norme interne dell' Accademia nel cui ambito i Tesserati svolgono la loro attività ;

- di impegnarsi a partecipare con regolarità all'attività associativa .

2. Le domande di ammissione, quale Socio Ordinario o Socio Benemerito, sono prese in esame dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 12.13 e proposte al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accoglimento od il rigetto.

3. E' facoltà del Consiglio Direttivo per particolari circostanze concedere motu proprio la qualifica di Socio Effettivo o Benemerito; in questo caso e nella concessione della qualifica di Socio Onorario non è richiesto agli interessati il versamento della quota sociale annuale.

4. Il Socio non può fare parte di altre Organizzazioni le cui finalità siano in contrasto o non compatibili con quelle dell' Accademia.

Art. 7 - Perdita della qualità di Socio.

1. Il Socio Ordinario e Benemerito perde tale qualità per:

- a) dimissioni volontarie ;
- b) mancato pagamento delle quote sociali annuali ;
- c) radiazione deliberata dal Consiglio dei Probiviri.

2. Il Socio di Diritto, di cui all'art. 5.2, per il mantenimento della qualifica non è tenuto al tesseramento annuale all'Associazione ; può tuttavia decidere di rinunciare a tale status dandone comunicazione scritta all'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può, ove ne ricorrano le circostanze ed a suo insindacabile giudizio, revocare la qualifica di Socio Onorario.

Art. 8 – Il Presidente Onorario

1. Il Consiglio Direttivo dell'Accademia può sottoporre all'Assemblea dei Soci la nomina a Presidente Onorario dell'Accademia di una Personalità che , per il rilievo culturale ed il profilo professionale acquisiti e per il supporto apportato a favore dello sviluppo della pratica sportiva nel nostro Paese, possa ben rappresentare gli obiettivi statutari dell'Accademia.

2. Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

La carica di Presidente Onorario non è sottoposta a decadenza quadriennale e cessa solo per

dimissioni volontarie.

Art. 9 - Organi della Accademia

1. Sono Organi dell' Accademia :

A) Organi Centrali :

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;

B) Organi Territoriali :

- a) i Delegati Territoriali ;
- b) la Consulta dei Delegati Territoriali.

Art. 10 – L'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria dell'Accademia è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni anno entro il mese di marzo per:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo nonché del rendiconto economico e finanziario;
- b) la trattazione di ogni argomento attinente alla gestione ed alla attività dell'Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero da almeno i due quinti degli Associati aventi diritto di voto.

3. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci almeno venti giorni prima della data fissata per la Assemblea e deve contenere la data, il luogo e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno), nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative ove richiesto e nei cui confronti non sia operante provvedimento di sospensione. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto ; i Soci di Diritto, Benemeriti ed

Onorari partecipanti all'Assemblea hanno diritto di intervento ma non di voto, ai sensi dell'art. 5.6 .

5. La Verifica Poteri è svolta da una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo. I membri della Commissione non possono essere candidati a cariche elettive.

6. L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti o rappresentati.

7. Ogni Socio avente diritto al voto può conferire delega ad altro Socio Ordinario; peraltro nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

8. L'Assemblea è aperta ufficialmente dal Presidente dell'Accademia o, in sua assenza, dal Vice Presidente, che informa la stessa, su indicazione della Commissione Verifica Poteri, della consistenza assembleare. L'Assemblea successivamente provvede ad eleggere il proprio Presidente ed a completare l'Ufficio di Presidenza con la nomina di un Vice Presidente e di un Segretario, che di norma coincide con la persona del Consigliere Segretario.

9. Il Presidente dell'Assemblea nel rispetto del vigente Statuto dirige lo svolgimento dei lavori, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e ne accerta i risultati.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti anche per quanto attiene all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario. La votazione è segreta per l'elezione delle cariche sociali, mentre negli altri casi, salva diversa decisione dell'Assemblea, la votazione è palese o per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

11. Le delibere sullo scioglimento, sulla fusione o incorporazione, sulla modifica dell'oggetto sociale devono in ogni caso essere assunte con la presenza, diretta o per delega, di almeno 3/4 dei Tesserati aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti (art.21 C.C.). Per altre variazioni allo Statuto è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/3 dei Tesserati aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

12. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale. Questo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

13. Ogni quadriennio. in coincidenza con la scadenza del quadriennio olimpico, l'Assemblea elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

14. Con deliberazione del Consiglio Direttivo si può dar luogo alla votazione telematica a

distanza per le elezioni alle cariche sociali; in tal caso il Socio votante per via telematica non può essere portatore di delega. La decisione del Consiglio Direttivo al riguardo deve essere notificata ai Soci unitamente all'avviso di convocazione di Assemblea elettiva.

15. Le votazioni per via telematica possono essere disposte solo per le elezioni alle cariche sociali e le modalità di svolgimento delle stesse saranno disciplinate da apposita regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

16. Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 11 - Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione separata, a voto segreto, fra i Soci Ordinari dell' Accademia.

2. Ove, nel corso della prima votazione, nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio, ove per la prima votazione sia stato utilizzato anche lo strumento telematico, l'assemblea dovrà essere sospesa e rinviata ad altra data per consentire l'espressione di voto al ballottaggio a parità di condizioni tra i Soci aventi diritto.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta l'elezione.

3. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni :

a) la rappresentanza legale dell' Accademia di fronte a terzi ;

b) agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali ;

c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'Accademia e può adottare, salva ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva, tutti i provvedimenti necessari e urgenti per l'attività e la gestione dell'Accademia stessa ;

d) sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Accademia ;

e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Associazioni, Imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Accademia ;

f) su mandato del Consiglio Direttivo e nei limiti stabiliti dallo stesso può accettare

donazioni ed eredità.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di cessazione della qualità di Socio o di impedimento non temporaneo del Presidente, si procede a nuova elezione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente , che lo presiede , nonché da sei Consiglieri, di cui almeno tre Soci fondatori o Soci di diritto se tesserati.

2. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione della Accademia.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione separata a scrutinio segreto. Ogni Socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari ai candidati da eleggere.

4. In caso di parità di voti tra candidati per la composizione del Consiglio Direttivo si darà corso al ballottaggio tra gli stessi : si applicano al riguardo le medesime disposizioni previste per l'elezione del Presidente di cui all'art. 11.2 . In caso di ulteriore parità tra i candidati risulterà eletto quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ma in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto.

6. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo per più di tre riunioni decade automaticamente dalla carica.

7. Qualora, nel corso del quadriennio, per qualsiasi ragione vengano meno uno o più Consiglieri, si procederà all'integrazione del Consiglio Direttivo con uno o più tra i primi non eletti, in ordine decrescente, che abbiano riportato almeno il 50% dei voti ottenuti dall'ultimo eletto; in caso contrario l'integrazione necessaria avverrà in occasione della prima Assemblea utile. Se il numero dei consiglieri cessati sarà superiore alla metà più uno dei componenti dell'organo, il Presidente e i restanti Consiglieri decadranno e si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio ed alla elezione del nuovo Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri.

9. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio uno o più Soci, senza diritto di voto, per la trattazione di particolari argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

10. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vice Presidente, un Consigliere Segretario ed un Consigliere Tesoriere.

11. Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio ed è preposto alla conservazione dei libri sociali e della documentazione relativa all'attività dell'Accademia, nonché alla stesura dei verbali delle riunioni degli organi sociali alle quali interviene nella qualità.

12. Il Consigliere Tesoriere opera in particolare per l'assolvimento delle incombenze indicate ai successivi artt. 20 e 21. Cura l'amministrazione dell'Accademia secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo. Riscuote quanto dovuto all'Accademia per quote sociali o ad altro titolo e provvede alle spese ordinarie. Per le spese straordinarie deve essere autorizzato dal Presidente dell'Accademia.

13. Il Consiglio Direttivo può nominare sino a due Soci Benemeriti quali Consiglieri aggiunti con diritto di intervento, ma non di voto. Tali Consiglieri rimangono in carica due anni, rinnovabili, ma in ogni caso cessano dalla stessa al termine del quadriennio olimpico di riferimento ovvero in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo.

14. Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo dell'Accademia e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) approva le proposte programmatiche del Presidente di cui all'art. 11.4 lett. d);
- b) redige il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- c) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui al comma 2 dell'art. 10;
- d) nomina la Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea ;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) nomina la Commissione, composta da tre membri, per la valutazione delle domande di ammissione dei Soci ;
- g) delibera sulle proposte di ammissione dei Soci formulate dalla apposita Commissione;
- h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci ;
- i) deferisce i Soci al Collegio dei Probiviri per l'eventuale adozione di provvedimento disciplinare ;
- j) nomina i Delegati Territoriale dell'Accademia ;
- k) determina la struttura organizzativa interna dell'Accademia, articolata in Dipartimenti ,

e provvede a nominarne i Coordinatori ;

l) delibera sulla utilizzazione a favore di Tesserati dell'eventuale Fondo di solidarietà iscritto a bilancio;

m) determina le quote annuali di tesseramento all'Accademia.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Consigliere Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e da due supplenti, anche non Soci dell'Accademia, eletti dalla Assemblea con votazione separata a scrutinio segreto.

2. Ogni Socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari ai candidati da eleggere. In caso di parità di voti tra i candidati da eleggere, per il ballottaggio ai fini della composizione del Collegio si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del Consiglio Direttivo di cui all' art. 12.4 .

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti od al Registro dei Revisori Contabili.

4. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, Il Collegio non decade nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12.7 del presente Statuto ; in ogni caso il Collegio decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto.

5. Il Collegio si riunisce almeno ogni quattro mesi per l'espletamento dei suoi compiti. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di tre membri, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.

6. Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio devono essere invitati a tutte le Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo .

7. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'Accademia oppure di un solo Socio : ogni richiesta è considerata valida se formulata per iscritto, motivata e firmata.

8. Il Collegio controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello Statuto, predisponendo una relazione in occasione della presentazione del bilancio di

previsione e di quello consuntivo

9. Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 - Il Collegio dei Proviviri.

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da un componente supplente, Soci Ordinari all'Accademia, eletti dalla Assemblea con votazione separata a scrutinio segreto. Ogni Socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari ai candidati da eleggere.
2. In caso di parità di voti tra i candidati da eleggere, per il ballottaggio ai fini della composizione del Collegio si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del Consiglio Direttivo di cui all' art. 12.4 .
- 3.
- 4.
5. Il Collegio nomina nel suo ambito il Presidente.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili, ma il loro mandato è rinnovabile per non più di una volta. Il Collegio in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto.
7. Il Collegio decide in via definitiva ed inappellabile su tutti i ricorsi e le controversie riguardanti la vita dell'Accademia.
8. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di tre membri, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.
9. Al Socio che arreca pregiudizio all'Accademia sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari :
 - a) la censura ;
 - b) la sospensione ;
 - c) la radiazione.
10. La decisione adottata va notificata al Presidente dell'Accademia il quale entro 10 gg dal ricevimento dovrà renderne edotto gli interessati tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
11. Qualora nel corso del quadriennio vengano meno uno o più componenti del Collegio si procede all'integrazione in analogia a quanto indicato all'art.12.7 .

Art. 15 - I Delegati Territoriali

1. Il Consiglio Direttivo, sentiti i Soci territorialmente interessati, provvede alla nomina dei Delegati Territoriali dell'Accademia sulla base della effettiva presenza numerica sul territorio dei Soci Ordinari. La ripartizione sul territorio dei Delegati può non coincidere con la attuale articolazione regionale .

2. Nella loro area di riferimento e secondo le finalità del presente Statuto i Delegati Territoriali rappresentano l'Accademia , all'interno della quale essi operano in sintonia d'intenti e di reciproco scambio con le altre componenti. In tale ambito essi sono responsabili del coordinamento locale delle iniziative avviate dall'Accademia e/o di quelle a cui la stessa partecipa, della elaborazione e presentazione delle proposte di attività avanzate dai Soci, di ogni altra utile azione di promozione nei confronti dell' Accademia e delle sue finalità statutarie.

Art. 16 - La Consulta dei Delegati Territoriali

1. La Consulta dei Delegati Territoriali è un organismo permanente di raccordo tra il Consiglio Direttivo e la componente associativa operante sul territorio ed ha il compito di :

a) raccogliere le proposte dei singoli Soci e/o più in generale dell'associazionismo sportivo presente sul territorio, formulandone eventualmente una organica ipotesi programmatica al Consiglio Direttivo;

b) esprimere pareri sulle proposte di iniziativa formulate dal Consiglio Direttivo ;

c) valutare l'efficacia e/o i limiti dei programmi avviati dall'Accademia sul territorio, nonché il grado di coinvolgimento e di attività prestata da parte dei Soci in ambito locale.

2. La Consulta dei Delegati Territoriali si riunisce almeno una volta l'anno, di norma in occasione dell'Assemblea, su convocazione del Presidente dell'Accademia che ne coordina lo svolgimento dei lavori.

Art. 17 – Organizzazione interna

1. La struttura organizzativa interna dell'Accademia si articola in Dipartimenti operativi , la cui tipologia e numero sono determinati , ai sensi dell'art.12.14 lett. k) , dal Consiglio Direttivo in relazione allo sviluppo dell'attività e delle iniziative dell'Accademia.

2. Sono comunque previsti i seguenti Dipartimenti :

- a) Dipartimento Relazioni istituzionali, che cura i rapporti dell'Accademia con Enti ed Istituzioni, pubblici e privati, e provvede alla comunicazione ed alla raccolta di fondi ;
- b) Dipartimento Innovazione, Sviluppo e Certificazione, dedicato alla ricerca ed alla consulenza nel campo della innovazione strategica ed organizzativa dei sistemi sportivi ;
- c) Dipartimento di Scienze applicate allo Sport, con compiti di studio, ricerca e consulenza nel campo delle scienze dell'allenamento ,
- d) Dipartimento Documentazione, con il compito di raccogliere e conservare la conoscenza in ambito sportivo esistente e/o prodotta dall'Accademia , o comunque connessa allo sport, per la messa a disposizione sia dei Soci che di soggetti esterni, anche tramite la gestione di pubblicazioni, siti internet , editoria digitale nonché per iniziative museali.
- e) Dipartimento dell'Etica Sportiva, con il compito di operare nel campo della promozione e diffusione dei valori sociali dello Sport, in particolar modo tra la popolazione giovanile, per contrastare il fenomeno delle devianze nella pratica sportiva.
- f) Dipartimento Formazione e Aggiornamento, con il compito di trasferire agli operatori tecnici le acquisizioni in campo bio-medico, tecnico-metodologico e psico-pedagogico, nonché di contribuire all'aggiornamento degli addetti alla realizzazione di progetti di sviluppo in ambito organizzativo e gestionale. Esso opera collegato organicamente ai Dipartimenti di Scienze applicate allo Sport ed Innovazione, Sviluppo e Certificazione.

3. E' facoltà del Consiglio Direttivo, nel caso di una più ampia articolazione della struttura organizzativa, variare il contenuto operativo dei Dipartimenti sopra indicati ripartendone e/o accorpandone le competenze all'interno di eventuali altri Dipartimenti.

Art. 18 – Cariche Sociali - Incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni in corrispondenza del ciclo olimpico ed i componenti dei vari Organi statutari sono rieleggibili, salvo i casi statutariamente previsti.

2. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e maggiore età ;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni

sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte dell'Accademia, del CONI o delle Organizzazioni Sportive, nazionali od internazionali, dallo stesso riconosciute, e non avere in corso con i medesimi controversie giudiziarie di natura sportiva.

3. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione od il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

4. Tutte le cariche sociali di cui all'art. 9 sono esercitate a titolo gratuito, ma sono riconosciuti ai componenti gli Organi sociali i rimborsi degli oneri sostenuti per l'esercizio delle rispettive funzioni, secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

5. Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro e chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 10 gg. dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole decisioni od atti, la persona interessata non deve prendere parte alle une od agli altri.

Art. 19 - Candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno 15 gg. prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Consigliere Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo elettronico dell'Accademia, almeno 10 gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Nel caso in cui le candidature ricevute non siano sufficienti a ricoprire tutte le cariche sociali è ammessa la candidatura in Assemblea.

3. I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature; non possono essere presentate candidature per più di una carica sociale e nel caso di presentazioni successive per diverse candidature sarà considerata valida quella presentata per ultima entro il termine massimo previsto.

4. Eventuali ricorsi scritti avverso le candidature presentate, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg. dalla data di affissione all'Albo elettronico dell'Accademia, o contestualmente alla

presentazione in Assemblea saranno giudicati ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri, che ne darà immediata notizia-

Art. 20 – Patrimonio.

1. Il patrimonio dell' Accademia è costituito:
 - a) dal contributo associativo versato dai Soci Fondatori all'atto costitutivo dell'Accademia;
 - b) dai proventi delle quote associative, ordinarie e straordinarie determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c) dai proventi derivanti dalla realizzazione e valorizzazione di iniziative connesse con le finalità proprie dell' Accademia ;
 - d) dai contributi di enti pubblici e privati e da eventuali lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.
2. L'Accademia può accettare donazioni od eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'impiego in coerenza con le finalità statutarie dell'Accademia. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
3. Tutte le attrezzature eventualmente acquistate devono essere registrate nel libro inventario aggiornato ogni anno e messo a disposizione dell'Assemblea annuale.
5. L'Accademia ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del proprio nome, marchio e/o simboli identificativi, dell'immagine e delle strutture proprie o che ad essa vengano eventualmente affidate, nonché delle iniziative o degli eventi organizzati ; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri soggetti secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nell'ambito di finalità coerenti con l'Accademia stessa.
6. Durante la vita dell' Accademia il Consiglio Direttivo , ove ricorrano circostanze particolari, può costituire e regolamentare un apposito Fondo di Solidarietà a favore dei propri Tesserati per i fini di cui all'art.12.14 lett. l) ; viceversa, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché altri fondi, riserve o capitale.
7. Eventuali risorse finanziarie connesse con la realizzazione e valorizzazione delle iniziative assunte dall'Accademia potranno essere poste a beneficio dei Soci attuatori delle stesse esclusivamente a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dai medesimi per la preparazione e di quelli per la partecipazione alla realizzazione, in ogni caso previa specifica decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Rendiconto.

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Accademia ed il bilancio preventivo, entrambi corredati da apposita Relazione tecnico-programmatica e sociale del Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Accademia.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Accademia, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività statutarie.
4. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i Soci aventi diritto a voto copia del rendiconto stesso.

Art. 22 - Scioglimento dell'Accademia

1. L'Associazione Accademia Maestri dello Sport – “Giulio Onesti” è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, può deliberarne lo scioglimento con il voto favorevole secondo le modalità previste al precedente art. 10.11. In tale circostanza non sono ammesse deleghe.
3. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di scioglimento dell'Accademia, i fondi e le eventuali attrezzature di sua proprietà dell'Associazione stessa dovranno essere messi a disposizione di Enti od Istituzioni aventi finalità analoghe nel campo dell'educazione sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
5. I beni affidati in concessione d'uso all'Accademia all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Al fine di garantire la migliore funzionalità organizzativa dell'Accademia il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione di opportuni Regolamenti interni da adottare in conformità all'art. 12.13 lett. e) del presente Statuto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano i principi e le disposizioni del Codice Civile nonché dei Regolamenti interni.

Art. 24 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto in occasione della prima Assemblea ordinaria elettiva, prevista entro sei mesi dalla registrazione dell'Atto costitutivo dell'Accademia, il Consiglio Direttivo è composto per almeno la metà più uno da Soci Fondatori.

._o_o_o_o_o_o_o_

N.B. Il presente Statuto è stato approvato con modifiche - rispetto al testo adottato con la costituzione (9 maggio 2013) dell'Associazione - in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27/28 novembre 2013.